

**XVIII LEGISLATURA**

**CAMERA DEI DEPUTATI  
COMMISSIONE XIII AGRICOLTURA**

---

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00292 Benedetti, 7-00298 Cenni e 7-00314 Gagnarli, 7-00328 Caretta e 7-00331 Nevi, sulle iniziative concernenti l'uso agricolo dei prodotti derivati dalla cannabis sativa*

**DOCUMENTI DEPOSITATI**

	<i>Martedì 15 ottobre 2019</i>		
<b>Federcanapa</b>		pag.	1
	<i>Mercoledì 16 ottobre 2019</i>		
<b>Agrinsieme</b>		pag.	5
	<i>Martedì 5 novembre 2019</i>		
<b>Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute</b>		pag.	12



OSSERVAZIONI FEDERCANAPA ALLE RISOLUZIONI

7-00292 Benedetti, 7-00298 Cenni, 7-00314 Gagnarli, 7-00328 Caretta e 7-00331 Nevi:  
Iniziative concernenti l'uso agricolo dei prodotti derivati dalla *cannabis sativa*

PREMESSA

Federcanapa condivide il contenuto delle tre risoluzioni Benedetti, Cenni e Gagnarli, che chiedono al Governo impegni tra loro coerenti e integrabili. Sollecita pertanto l'unificazione delle 3 proposte in un'unica risoluzione di maggioranza che accolga gli impegni richiesti limitatamente alle tematiche prettamente agricole della pianta, in modo da assicurare un *iter* celere per la loro approvazione.

In particolare ritiene che la risoluzione unica dovrebbe limitarsi ai seguenti punti, demandando ad altre sedi la definizione degli impieghi della canapa nei settori specifici di utilizzo:

1. Disciplinare la cessione di biomassa e/o semilavorati in tutte le sue parti, in quanto "prodotto agricolo" per definizione comunitaria, alle aziende impegnata nella trasformazione di canapa industriale a fini estrattivi, nonché per tutti gli altri usi consentiti dalla legge vigente;
2. inserire la *cannabis sativa* L., in tutte le sue parti, incluse le infiorescenze, nell'elenco delle piante officinali di cui al D.Lgs. n. 75/2018;
3. definire con urgenza – in quanto già nelle previsioni della legge 242/2016 - i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti;
4. attuare con urgenza la previsione finanziaria di cui all'articolo 6 della legge n. 242 e prevedere ulteriori stanziamenti;
5. sollecitare la costituzione ufficiale del Tavolo di Filiera presso il MIPAAFT;
6. incentivare la sperimentazione di nuove varietà di canapa;
7. prevedere una specifica formazione tecnico-normativa agli operatori dei controlli nel settore canapa;

Peraltro, Federcanapa sollecita un'azione della Commissione XIII e dei suoi membri nei confronti della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo e della DG AGR1 per favorire la proposta di innalzamento del limite del contenuto di THC nelle coltivazioni di canapa dallo 0,2% allo 0,3%, peraltro in votazione da parte degli Stati Membri nel prossimo Consiglio Europeo.

Allega alla presente le considerazioni svolte in audizione il 15 ottobre scorso, nonché il testo della sentenza della Corte di Giustizia Europea n. 462/01 del 16.01.2003 circa il rapporto tra normativa comunitaria in materia di canapa industriale e normativa nazionale. Si ricorda, infatti, che la canapa industriale (definita "**canapa greggia**" senza alcuna distinzione tra le parti della pianta) proveniente da varietà certificate e con valori di THC sino allo 0,2% è un **PRODOTTO AGRICOLO** rilevante ai fini dell'organizzazione del mercato comune e, come tale, non derogabile da normative restrittive degli Stati membri in quanto potenzialmente lesive del mercato comune.

Si segnala la recentissima decisione della Croazia (di cui si allega il testo) che ha ritenuto, in linea con le previsioni comunitarie, che **gli agricoltori croati abbiano accesso a tutta la pianta se**

**derivata dal catalogo delle varietà UE e con livello di THC inferiore allo 0,2%**, creando la categoria canapa industriale separata dalla cannabis “stupefacente”.

Con Osservanza

Roma, 18 ottobre 2019

## I nodi irrisolti delle politiche sulla canapa Proposte di Federcanapa

*Il presente documento ha l'obiettivo di sollecitare quelle integrazioni normative e quelle azioni delle Istituzioni competenti che a parere di Federcanapa consentirebbero all'Italia di svolgere un ruolo da protagonista nello sviluppo del mercato mondiale della canapa industriale.*

### Punti chiave

- il mercato mondiale della canapa ha radicalmente cambiato volto negli ultimi 5 anni, in seguito alla conferma del valore salutistico e terapeutico dei vari cannabinoidi, a partire dal CBD;
- il mercato mondiale del CBD cresce a ritmi del 35-40% annuo. Protagonisti sono innanzitutto Canada e USA (75% del mercato) e più di recente la Cina;
- L'Europa con i suoi 700 milioni di abitanti ha il potenziale di crescita più ampio. Germania e Italia, secondo alcuni analisti, dovrebbero e potrebbero essere i principali attori;
- l'OMS ha di recente inviato una lettera al segretario dell'ONU raccomandando che i preparati contenenti in predominanza CBD e non più dello 0,2% di D9-THC non ricadano sotto la Convenzione Unica Stupefacenti;
- Malgrado l'Italia si sia dotata di una legge sulla canapa industriale (242/2016), gli investimenti in Italia sono considerati a elevato rischio per le interpretazioni normative restrittive relative all'impiego della parte apicale della pianta di canapa Industriale (ossia proveniente da varietà certificate e con contenuto di THC non eccedente lo 0,2%);
- La Cannabis light è stato l'unico mercato che dal 2017 ha avuto un notevole sviluppo in Italia, ma in assenza di chiarezza normativa è cresciuto senza regole e la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione lo ha pesantemente colpito;
- In realtà la sentenza della Cassazione mantiene l'incertezza quando afferma che la commercializzazione dei derivati della canapa, quali foglie, inflorescenze, olio, resina, ricade nel reato di traffico di stupefacenti *"salvo che tali derivati siano in concreto privi di ogni efficacia drogante o psicotropa"*
- Tale sentenza, di fatto, prescinde dalla fondamentale constatazione che la *Canapa sativa L.* proveniente da varietà iscritte nel Catalogo Europeo e a basso contenuto di THC è un "prodotto agricolo" per espressa definizione del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

Il principale ostacolo allo sviluppo della canapa industriale in Italia sta nel fatto che la pianta della specie *Cannabis sativa L.*, di qualsiasi varietà si tratti e indipendentemente dal suo tenore di THC, continua ad essere trattata dalla normativa nazionale prima come pianta da droga e in subordine come pianta industriale. Per uscire da questo circolo vizioso occorrono almeno due piccole integrazioni alle leggi esistenti:

1. specificare all'art.14 del Testo Unico Stupefacenti (309/90) un **limite di THC** al di sotto del quale la cannabis e i suoi derivati (estratti e preparazioni destinati ai settori già previsti dalla L. n. 242/2016) non possono essere considerati stupefacenti;

2. specificare all'art.1 della legge sulla canapa industriale (242/2016) che il sostegno e la promozione della coltura della canapa è finalizzata alla coltivazione e alla trasformazione di qualsiasi parte della pianta (compresi fiori, foglie, radici e resine)

Questi sono i due interventi prioritari per eliminare la costante minaccia del reato penale di cui all'art. 73 DPR 309/1990 per tutti i soggetti della filiera che hanno investito in Italia sulla trasformazione e sul commercio di canapa industriale.

Ma per garantire il decollo delle filiere industriali occorrono altri interventi specifici per i diversi settori di impiego dei derivati della canapa:

- riconoscere tra i prodotti e i materiali derivabili dalle coltivazioni legali (art.2, comma 2 L.242/2016) anche i *derivati quali foglie, fiori secchi, freschi o recisi, biomassa, estratti e preparazioni contenenti cannabinoidi con tenore di THC non eccedente lo 0,2%*;
- riconoscere per le colture per florovivaiismo la possibilità di riproduzione anche per via agamica (art.2, comma 2 L.242/2016);
- decretare il limite di THC nei diversi alimenti, come prescritto dalla L 242, comprese tisane e bevande alcoliche e non alcoliche;
- attuare gli investimenti annui a favore dello sviluppo varietale e gli incentivi all'innovazione di filiera, già previsti dalla L. 242;
- riconoscere la possibilità di classificare le infiorescenze, i preparati ed estratti dalla pianta di canapa come alimenti o come integratori alimentari;
- riconoscere la possibilità di classificare i preparati ed estratti di CBD come cosmetici;
- riconoscere la possibilità di classificare le infiorescenze fresche ed essiccate come prodotti da inalazione, nel rispetto della disciplina del settore di cui al D.lgs. n. 6/2016;
- includere la *Cannabis sativa L.* – in tutte le sue parti - nell'elenco delle piante officinali di cui al D.lgs. n. 75/2018;
- equiparare il regime fiscale per la prima trasformazione della canapa industriale a quello vigente per la prima trasformazione di qualsiasi altra specie agricola.

L'insieme di questi provvedimenti consentirebbe finalmente alle aziende agricole e agli operatori industriali e commerciali italiani di sviluppare quelle filiere produttive agro-industriali che costituiscono la finalità della legge 242/2016.



**Audizione informale di rappresentanti delle organizzazioni agricole**

**Risoluzioni sulle iniziative concernenti l'uso agricolo dei prodotti  
derivati dalla *Cannabis sativa***

**7/00292 Benedetti; 7/00298 Cenni; 7/00328 Gagnarli; 7/00328 Caretta;  
7/00331 Nevi**

presso

*XIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati*

(16 ottobre 2019)

## • INTRODUZIONE

Prima di entrare nel merito dell'argomento dell'odierna audizione, si intende ringraziare per l'invito, l'On. Presidente Filippo Gallinella, tutti gli On. Componenti della Commissione XIII e i presentatori delle risoluzioni in oggetto, concernenti l'uso agricolo dei prodotti derivati dalla *Cannabis sativa*.

Apprezziamo come in più di una occasione, i membri di questa illustre Commissione abbiano sottolineato l'opportunità della diffusione della coltivazione della canapa industriale sottolineando le peculiarità della canapa industriale (*Cannabis sativa*), e le differenze con le altre specie di canapa (*Cannabis indica*) sia in termini di impieghi che di concentrazione di THC (delta-9-THC o tetraidrocannabinolo).

Auspichiamo che l'iniziativa dei presentatori delle risoluzioni oggetto di questa audizione, serva una volta di più a sgombrare il campo dalla confusione e dall'incertezza che grava sul settore della coltivazione della canapa industriale.

Parliamo infatti di una pianta, la *Cannabis sativa*, che si è coltivata in misura importante nel nostro Paese fino agli anni '50, (con circa 130.000 ha coltivati nel primo ventennio del 1900) per la produzione di fibre tessili e cordami, tra l'altro molto apprezzati all'estero, vista l'elevata qualità tecnologica dei prodotti finali che vi si ottenevano.

Come sosteniamo da tempo, questa coltura, se opportunamente valorizzata potrebbe rappresentare una importante opportunità per i nostri agricoltori in termini di diversificazione del reddito agrario ma anche un'interessante opportunità per il Paese tenuto conto delle tante filiere che si possono sviluppare da questa coltura.

La canapa industriale rappresenta infatti una risposta concreta e completa, alle diverse sfide che si trova ad affrontare oggi l'agricoltura, in termini di sostenibilità e di bioeconomia.

Non solo infatti maggiore produzione di cibo, e di migliore qualità, ma anche prodotti agricoli per i diversi sbocchi di mercato legati alla bioeconomia. Recuperando il ruolo dell'agricoltura del passato in una chiave moderna, le imprese agricole sono chiamate sempre più a produrre materie per la bioedilizia, la biocosmesi, le bioenergie, la nutraceutica, e certamente i tessuti naturali, adottando scelte colturali e di gestione della terra volte a mantenere e possibilmente migliorare la salute del suolo.

In tale contesto la canapa industriale rappresenta non solo un'ottima risposta alla crescente domanda dei nuovi mercati ma ancor più, l'occasione per il settore agricolo di dimostrare che è

pronto a raccogliere la sfida dei nuovi mercati e di una produzione agricola che utilizza meno risorse (naturali, energetiche, ecc.).

Sicuramente un grande stimolo al rilancio della coltivazione è venuto dall'approvazione nella scorsa legislatura parlamentare (XVII) della Legge 2 dicembre 2016, n. 242 "Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa". L'iter di approvazione di tale legge ha visto, tra le altre cose, il coinvolgimento trasversale di tutte le forze politiche e una approvazione pressoché unanime a dimostrazione dell'interesse strategico per il Paese che è stato riconosciuto a questa coltura. La migliore soluzione normativa in quel momento. Oggi possiamo però sfruttare questi ulteriori anni di esperienza per arrivare ad un completamento del percorso normativo.

Ai sensi della Legge 242/2016, è possibile coltivare le varietà di *Canapa sativa* da seme certificato (con tenore di THC inferiore allo 0,2% e ascritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002) senza necessità di autorizzazione, da cui è possibile ottenere:

- a) alimenti e cosmetici;
- b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti (per l'autoproduzione energetica aziendale);
- c) materiale destinato alla pratica del sovescio;
- d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia (mattoni di calce e canapa, pannelli isolanti, intonaci, ecc.);
- e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati (aspetto interessante soprattutto per i siti inquinati come la "Terra dei fuochi");
- f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
- g) coltivazioni destinate al florovivaismo

L'impostazione dell'elenco per macrocategorie di prodotti (alimenti, cosmetici, semilavorati, ecc.) richiede un'integrazione rispetto alla destinazione d'uso delle singole porzioni della da valorizzare in una o più delle macrocategorie disposte dalla 242/16.

A tal proposito auspichiamo che una nuova iniziativa normativa possa fare chiarezza e legittimare pienamente l'utilizzo delle infiorescenze di canapa negli alimenti, negli integratori alimentari, sia con riferimento al prodotto tal quale (porzione di fiore essiccato) che ai suoi derivati (estratti, cannabinoidi isolati –CBD). Sempre rimanendo nell'ambito dei prodotti ad uso alimentare sarà importante superare l'attuale classificazione come *Novel food* dei prodotti alimentari a base di fiore e foglie di canapa e degli estratti ed ammettere l'uso delle

infiorescenze e delle foglie nella produzione di integratori alimentari superando le attuali previsioni che limitano all'uso di oli e farine di semi. Occorre superare la lista Belfrit.

Per quanto riguarda la cosmesi, andrà chiarita in particolare la destinazione a tale ambito degli estratti da fiore e del CBD isolato (cosmesi funzionale). A livello UE non previsto alcun obbligo per gli SM a limitare l'uso del CBD di origine biologica.

Visti i notevoli interessi economici che ruotano intorno alla canapa industriale, a livello mondiale, e il fatto che la sua coltivazione ha saputo intercettare l'interesse di tanti giovani imprenditori, questa azione chiarificatrice sul fiore di canapa industriale non può più essere procrastinata.

### Prodotti ottenibili

Altro aspetto sul quale le istituzioni dovrebbero fare il punto della situazione, è quello relativo alla promozione della coltura della canapa attraverso (sempre ai sensi della Legge n. 242 del 2016), il sostegno delle seguenti attività:

- a) coltivazione e alla trasformazione;
- b) incentivazione dell'impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali;
- c) promozione dei servizi ecosistemici collegati alla coltivazione della (assorbimento CO<sub>2</sub>), a livello nazionale/regionale;
- d) sviluppo di filiere territoriali integrate (bioraffinerie multiprodotto) che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale;
- e) produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori;
- f) realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca.

Anche riguardo questo aspetto sarebbe opportuno interrogare le istituzioni nazionali e regionali, sull'entità dei sostegni fin qui erogati, sulla loro destinazione e sugli effetti che hanno avuto per rilancio della filiera nazionale, allo scopo di rendere più efficace i prossimi interventi a favore della coltura. Non dimentichiamoci infatti che la crescita della canapa industriale, ed in particolare della fibra richiede la realizzazione di impianti di trasformazione diffusi sul territorio quindi, oltre allo stanziamento di risorse adeguate, sarebbe quanto mai opportuno stimolare la creazione di distretti e filiere della canapa.

### Ricerca varietale e miglioramento genetico

Per quanto concerne la coltivazione, la canapa è una pianta rustica che si adatta bene ai quasi tutti i suoli e al nostro clima con pochi interventi di carattere agronomico. Può essere inoltre

utilizzata in rotazione con altre colture essendo una pianta miglioratrice di suolo. Come precedentemente accennato, possono essere coltivate esclusivamente piante di canapa ottenute da seme certificato delle varietà ammesse e con tenore di THC entro lo 0,2%, con una tolleranza in campo dello 0,6% di THC. Nonostante ciò, la resa e la qualità del prodotto possono essere soggetti a forti variazioni. C'è quindi da porre in essere una forte attività di ricerca volta al miglioramento genetico e occorre puntare alla coltivazione mediante riproduzione agamica.

La creazione di nuove varietà è centrale per lo sviluppo di tutte le filiere della canapa industriale anche per superare gli effetti del cambiamento climatico in atto.

L'obbligo di coltivazione da seme condiziona gli agricoltori italiani costretti ad acquistare dall'estero sementi comunque non adatte ad alcune produzioni (solo fibra e seme), a volte di scarsa qualità.

La sfida del settore agricolo sta anche nella capacità di difendersi da nuovi patogeni con strumenti e metodi sempre più sostenibili.

Altro aspetto centrale per lo sviluppo di tutte le filiere della canapa industriale è una revisione della disciplina sui controlli volta a dare maggiori garanzie ai soggetti della filiera della filiera della canapa industriale e l'introduzione di una disciplina sul trasporto della coltura o di sue porzioni.

Occorre rafforzare l'esclusione dal campo di applicazione del DPR 309.

Di seguito, altri elementi in merito ai quali andrebbe fatta una riflessione allo scopo di rilanciare efficacemente la filiera della canapa nel nostro Paese:

- individuazione di misure ad hoc contenute nei PSR (assorbimento CO<sub>2</sub>, biomateriali, biocosmesi), nuova PAC (eco-schemi), ecc.;
- investimento di risorse pubbliche e private per il miglioramento genetico della canapa, individuando varietà italiane adatte alla produzione di fibra o di granella e infiorescenza;
- investimenti per la ricerca nella meccanizzazione applicata alla canapa industriale, viste le criticità durante le fasi di raccolta.

#### • **LA POSIZIONE DI AGRINSIEME**

Nel merito delle risoluzioni oggetto dell'audizione, sono condivisibili tutti gli atti che impegnano il governo a sciogliere una volta per tutte il nodo relativo alla produzione e alla trasformazione delle infiorescenze di *Cannabis sativa*, attraverso l'emanazione di norme specifiche, nel rispetto

delle discipline di settore e in armonia con la legislazione comunitaria, ponendo perciò fine ad ogni incertezza interpretativa sulla valorizzazione del fiore, sulla riproduzione agamica, sui controlli, sulla prima trasformazione in ambito agricolo.

Vanno inoltre nella giusta direzione, a nostro parere, le risoluzioni che dispongono la costituzione di un tavolo di settore della canapa industriale presso il MiPAAF, allo scopo di promuovere accordi di filiera con i produttori del settore tessile, alimentare, edile, cosmetico, della bio-ingegneria, nonché la definizione di norme e regolamenti specifici.

Come precedentemente accennato, il rilancio della coltivazione della canapa industriale nel nostro Paese, passa necessariamente attraverso la creazione di distretti che abbiano come fulcro degli impianti di trasformazione, ma per ottenere ciò è necessario che vengano investite maggiori risorse rispetto a quelle già individuate dalla legge n. 242 del 2016; quindi tutte le risoluzioni che pongono tra gli impegni questo obiettivo non possono che trovare un riscontro favorevole.

Condivisibili tutte le disposizioni volte a disciplinare la cessione di biomassa di canapa, destinata alle attività estrattive o di trasformazione, e a novellare i codici doganali per ogni macro-categoria di prodotto derivante dalla canapa, ai sensi del Regolamento UE 1308/2013.

Infine, riteniamo fondamentale che si impegni il governo ad incentivare la sperimentazione di nuove varietà di canapa maggiormente adatte alla tipicità italiana.

Riguardo il dispositivo previsto in diverse risoluzioni inerente all'inserimento della Cannabis sativa nell'elenco delle piante officinali di cui il decreto legislativo n. 75 del 21 maggio 2018 (Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai sensi dell'articolo 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154) si fa presente come nell'ambito del Tavolo di settore delle piante officinali istituito presso il MiPAAF, è stata già licenziata una bozza di Decreto attuativo (ai sensi dell'articolo 1 comma 3) attualmente al vaglio della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che annovera proprio la *Cannabis sativa*, in tutte le sue parti, tra le specie officinali coltivabili, nel rispetto della normativa specifica, la cui emanazione speriamo possa avvenire in tempi brevi.

In conclusione, auspichiamo una rapida approvazione delle risoluzioni in oggetto da parte della XIII Commissione agricoltura della Camera dei deputati, meglio se come atto di indirizzo unitario

che dimostrerebbe la piena volontà del legislatore a voler rilanciare il settore della canapa industriale del nostro Paese, superando le varie criticità esposte.

- **LE PROPOSTE DI AGRINSIEME**

- Negli impegni volti a definire i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti, si propone di tenere in considerazione i futuri pronunciamenti degli organismi internazionali competenti in materia;
- Nel disporre iniziative urgenti al fine di sanare il contrasto interpretativo tra le principali norme che disciplinano il comparto, evidenziare quanto riportato nell'articolo 1 comma 2 della Legge n. 242 del 2016;
- Specificare all'art.1 della legge sulla canapa industriale (Legge n.242/2016) che il sostegno e la promozione della coltura della canapa è finalizzata alla coltivazione e alla trasformazione di qualsiasi parte della pianta (compresi fiori, foglie, radici e resine);
- Considerare nella materia prima ottenuta dalla biomassa di canapa, anche i prodotti ottenuti dalla prima trasformazione;
- Adoperarsi affinché la canapa industriale compreso il fiore, possa essere ammessa a pieno titolo nell'elenco delle piante officinali;
- Ribadire la liceità della cessione da parte delle aziende agricole del raccolto di canapa industriale in forma di biomassa, destinata all'ottenimento di preparati che rispettino le specifiche normative di settore;
- Impegnare le istituzioni competenti affinché nei criteri per l'iscrizione di varietà di canapa al registro nazionale delle varietà di specie agrarie, sia annoverata anche la propagazione agamica;
- Disporre una disciplina per la destinazione d'uso alimentare di tutte le parti della pianta di canapa industriale.

\*\*\*

*Agrinsieme è costituita dalle organizzazioni professionali C.I.A.-Agricoltori Italiani, Confagricoltura, Copagri e dalle centrali cooperative Confcooperative FedAgriPesca, Legacoop Agroalimentare e Agci Agrital, a loro volta riunite nella sigla Alleanza Cooperative Italiane – Settore Agroalimentare. Il coordinamento Agrinsieme rappresenta oltre i 2/3 delle aziende agricole italiane, il 60% del valore della produzione agricola e della superficie nazionale coltivata, oltre 800mila persone occupate nelle imprese rappresentate.*



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
E LA NUTRIZIONE  
UFFICIO 6

## Relazione

per Audizione del 5 novembre 2019: XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei deputati:  
*Iniziative concernenti l'uso agricolo dei prodotti derivati dalla cannabis sativa*

Per lo specifico settore degli alimenti si riferisce quanto segue.

I derivati della *Cannabis sativa* L. ad uso alimentare sono: semi, farina dai semi e olio dai semi, come pure alimenti composti contenenti tali ingredienti. Si precisa che il regolamento CE 178/2002 “*che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare*” esclude come alimenti le sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alla *convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961* e alla *convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971*.

La legislazione alimentare (regolamento CE 178/2002, regolamento CE 852/2004, regolamento CEE 315/1993) fornisce agli operatori e alle autorità di controllo gli strumenti per garantire la sicurezza degli alimenti immessi sul mercato.

Altri derivati della *Cannabis sativa* L., da utilizzare eventualmente quali alimenti, devono sottostare alla procedura di valutazione di sicurezza ai sensi del regolamento europeo sui nuovi alimenti (Novel Food), il regolamento UE 2283/2015.

La legge 242/2016, all'articolo 5, ha previsto che “*con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti*”. Al fine di definire tali limiti in semi, farina e olio ottenuti dai semi come pure negli alimenti composti contenenti tali ingredienti, in modo da tutelare la salute pubblica e garantire la sicurezza alimentare, ha lavorato un gruppo di lavoro interministeriale supportato da esperti tecnico scientifici istituzionali. Tecnicamente sono stati individuati e proposti i limiti cautelativi per la tutela della salute che seguono:

### Limiti massimi di THC totale

Alimenti	Limiti massimi (mg/kg)
Semi (***) di canapa, farina ottenuta dai semi di canapa	2,0
Olio ottenuto dai semi di canapa	5,0
Integratori contenenti alimenti derivati dalla canapa	2,0

(\*\*\*) inclusi quelli triturati, spezzettati, macinati diversi dalla farina

La proposta è stata sottoposta alla attenzione delle categorie interessate che hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.

Trattandosi di una norma tecnica nazionale, lo schema di decreto è stato notificato alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 in data 12 ottobre 2018.

Decorso il periodo di status quo di cui alla direttiva (UE) n.1535/2015, si è ritenuto di dover dare seguito all'iter di adozione del decreto che è in corso.

Per quanto concerne la possibilità di gestire la cannabis e le sue parti nell'ambito delle piante officinali si rappresenta quanto segue.

Il DL.vo n.75 del 21 maggio 2018 si riferisce alle attività di coltivazione delle piante in toto ed esclude dalla sua applicazione le attività di commercializzazione al consumatore finale. Le piante che, con il loro nome botanico, entreranno a far parte dell'elenco di quelle coltivabili tuttavia continueranno ad essere sottoposte all'eventuale disciplina specifica. In particolare all'articolo 1, comma 2 è definito: *“Le piante officinali .... omissis.....possono essere impiegate anche in seguito a trasformazione, nelle categorie di prodotti per le quali ciò è consentito dalla normativa di settore”*.. Inoltre al comma 6 dello stesso articolo 1 è prevista l'esclusione dal campo di applicazione del decreto della coltivazione e lavorazione delle piante disciplinate dal testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al DPR 309/90.

Per quanto concerne le altre parti della canapa, di cui alle risoluzioni, si rappresenta che le infiorescenze di cannabis sono inserite nelle tabelle del DPR 309/90; per le altre parti e/o prodotti ottenuti che non hanno fatto registrare una storia di consumo alimentare significativo prima del

1997, sono da considerarsi “Novel Food” ex Regolamento 2015/2283 e quindi non commercializzabili se non espressamente autorizzati a livello UE.

Roma, li 5 novembre 2019

Il Direttore Generale  
Gaetana Ferri

**Per le specifiche risoluzioni si allegano i commenti di competenza DGISAN**

**1) Risoluzione in commissione 7-00292 Benedetti – Iniziative concernenti l'uso agricolo dei prodotti derivati dalla *cannabis sativa***

- ✓ nella parte che impegna il Governo che *“tutti i prodotti derivati dalla canapa sativa, senza distinzione tra prodotti a base di semi o a base di infiorescenze, possano essere utilizzati nella preparazione di alimenti”*, si evidenzia la necessità di tenere presente le altre disposizioni vigenti in materia di alimenti come il regolamento sui nuovi alimenti (Regolamento UE Novel Food 2283/2015), e il regolamento CE 178/2002 che esclude, fra gli alimenti, le sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alla *convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961* e alla *convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971*;
- ✓ nella parte che impegna il Governo *“all’inserimento della cannabis sativa, in tutte le sue parti, nell’elenco delle piante officinali previsto dal decreto legislativo n. 75 del 21 maggio 2018”*, si precisa che il D.Lvo n.75 del 21 maggio 2018 si riferisce alle attività di coltivazione delle piante in toto e esclude dalla sua applicazione le attività di commercializzazione al consumatore finale; inoltre, le piante ivi inserite continueranno ad essere sottoposte alla disciplina specifica ed è prevista l’esclusione dal campo di applicazione del decreto la coltivazione e lavorazione delle piante disciplinate dal testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope. L’elenco correlato al D.Lvo citato conterrà quindi esclusivamente i nomi botanici delle piante coltivabili e le modalità di coltivazione ma non farà riferimento alle parti impiegabili che, come riferito, rimangono disciplinate dalle specifiche normative applicabili.

**2) Risoluzione in commissione 7-00298 Cenni – Iniziative concernenti l'uso agricolo dei prodotti derivati dalla *cannabis sativa*: “in relazione: all’art.5 della legge 242/2016 ( predisposizione del decreto sui limiti di THC)”**

Si rappresenta che il testo del decreto è in corso di adozione.

**3) Risoluzione in commissione 7-00314 Gagnarli – Iniziative concernenti l'uso agricolo dei prodotti derivati dalla *cannabis sativa*:**

- ✓ nella parte che impegna il Governo *“all’inserimento della cannabis sativa, in tutte le sue parti, nell’elenco delle piante officinali previsto dal decreto legislativo n. 75 del 21 maggio 2018”*, si

precisa che il DLvo n.75 del 21 maggio 2018 si riferisce alle attività di coltivazione delle piante in toto e esclude dalla sua applicazione le attività di commercializzazione al consumatore finale; inoltre, le piante ivi inserite continueranno ad essere sottoposte alla disciplina specifica ed è prevista l'esclusione dal campo di applicazione del decreto la coltivazione e lavorazione delle piante disciplinate dal testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope. L'elenco correlato al DLvo citato conterrà quindi esclusivamente i nomi botanici delle piante coltivabili e le modalità di coltivazione ma non farà riferimento alle parti impiegabili che, come riferito, rimangono disciplinate dalle specifiche normative applicabili.

- 4) **Risoluzione in commissione 7-00328 Caretta – Iniziative concernenti l'uso agricolo dei prodotti derivati dalla *cannabis sativa*:** Le Autorità competenti delle Regioni e Province autonome, come gli operatori del settore alimentare e le Autorità di polizia (Comando dei carabinieri per la tutela della salute) sono informati circa gli alimenti (semi, farina dai semi, olio dai semi) che possono essere prodotti e commercializzati, a livello nazionale, a partire dalla *Cannabis sativa* L. stante il fatto che detti alimenti non contengono naturalmente THC.

Si ritiene utile precisare che la raccomandazione (UE) 2016/2115 non si prefiggeva controlli ufficiali bensì la raccolta di dati di monitoraggio, a livello UE, per consentire all'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) di disporre di una solida banca dati e valutare gli eventuali rischi rappresentati dagli alimenti derivati dalla *Cannabis sativa* L. e permettere alla Commissione europea di definire i limiti massimi di  $\Delta^9$ -THC (tetraidrocannabinolo) negli alimenti come eventuale misura di gestione dei rischi.

A livello nazionale si è proceduto già ad una raccolta di dati e alla relativa trasmissione ad EFSA.

- 5) **“Risoluzione in commissione 7-00331 Nevi – Iniziative concernenti l'uso agricolo dei prodotti derivati dalla *cannabis sativa*”:**

Gli impegni proposti non attengono a competenze del Ministero della salute.